



BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010, DI N. 1 (UNO) ASSEGNO, DI DURATA ANNUALE, PER LO SVOLGIMENTO DEL SEGUENTE PROGRAMMA DI RICERCA: "PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE - (INBIOMED)" - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/18 - GENETICA. RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. PASQUALE VITO. CODICE AR_09_2019 - (CUP F26C18000160005)

Art. 1

Oggetto

1. Nell'ambito del **Progetto PON denominato "Prodotti Innovativi ad alto contenuto biotecnologico per il settore BIOMEDICALE - (INBIOMED)"**, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento del seguente assegno di ricerca:

- **Settore Scientifico Disciplinare:** BIO/18 - GENETICA
- **Durata dell'assegno:** annuale
- **Fondi:** PON Prodotti Innovativi ad alto contenuto biotecnologico per il settore BIOMEDICALE - (INBIOMED)".
- **Requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione:** Dottorato di ricerca conseguito nell'ambito delle scienze biologiche.
- **Titoli valutabili:** a) svolgimento di attività di ricerca, debitamente documentata, presso soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, con incarichi, contratti o borse di studio; b) pubblicazioni scientifiche nell'ambito di interesse dell'attività di ricerca; c) ulteriori titoli ex art. 5, comma 5, lett. d, del bando.
- **Titolo dell'assegno:** "PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE - (INBIOMED)".
- **Descrizione attività:** L'attività di ricerca sarà incentrata sulla realizzazione di sistemi biotecnologici e prodotti innovativi per il trattamento di patologie croniche infiammatorie e dell'invecchiamento. L'obiettivo finale del programma di ricerca è quello di mettere a punto dei sistemi diagnostici innovativi o di migliorare dei sistemi già esistenti, capaci di dosare marcatori, anche genetici, per la diagnosi di patologie infiammatorie croniche e dell'invecchiamento.
- **Responsabile scientifico:** prof. Pasquale VITO, professore associato presso questo Dipartimento afferente al Settore Concorsuale 05/I1 - GENETICA E MICROBIOLOGIA, Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 - GENETICA.
- **Sede:** Dipartimento di Scienze e Tecnologie - Università degli Studi del Sannio.

2. L'attività di ricerca di cui al precedente comma 1 sarà svolta nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile Scientifico, nell'ambito delle quali il titolare dell'assegno svolgerà l'attività di ricerca in piena autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.

Art. 2

Requisiti e condizioni di partecipazione

1. Possono partecipare tutti coloro che abbiano il **Dottorato di ricerca conseguito nell'ambito delle scienze biologiche**.

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti (copia del titolo accademico accompagnato da copia della traduzione legalizzata e munito della dichiarazione di valore, nonché certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, accompagnato anch'esso da copia della traduzione legalizzata) utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.

3. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

4. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle indicate nel comma precedente, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto.

5. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

6. Non possono partecipare alla presente procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o un ricercatore universitario che afferisce al Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST, con il Rettore, con il Direttore Generale ovvero con un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Regolamento di Ateneo disciplinante la materia *de qua*.

7. Non possono partecipare, in ogni caso, alla selezione i soggetti che si trovino in una delle situazioni di divieto ovvero di incompatibilità di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30/12/2010.

8. Non possono partecipare coloro che abbiano riportato condanne penali ovvero abbiano in corso procedimenti penali per reati che, a insindacabile giudizio del Dipartimento affidante l'incarico, siano incompatibili con lo status di collaboratore di una pubblica amministrazione.

9. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

10. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà



comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

Articolo 3

Durata

1. L'assegno oggetto del presente bando ha durata **annuale** ed è rinnovabile o prorogabile secondo le procedure specificate nell'articolo 6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011, cui integralmente si rinvia.
2. La durata complessiva del rapporto instaurato con il titolare di assegno per la collaborazione alla attività di ricerca, compresi eventuali proroghe e/o rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso¹.
3. Con riferimento sia agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che ai contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, anche se in atenei diversi, statali, non statali o telematici, o negli enti e nelle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 5, del richiamato Regolamento di Ateneo non può, in ogni caso, superare i dodici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata del predetto rapporto non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Articolo 4

Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo spettante al titolare dell'assegno è determinato nella misura di **€ 25.000,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante**, e viene corrisposto in rate mensili posticipate.
2. Agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca si applicano:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) in materia previdenziale, le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 ottobre 2007, n. 247;
 - d) in materia di congedo per malattia, le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 è integrata, con oneri a carico del bilancio di ateneo, fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno.

Art. 5

Domande e termine di presentazione. Titoli valutabili

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando **[Modello A]**, deve pervenire, in plico unico, al **Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio** al seguente recapito postale **Via Calandra n. 4 – 82100 BENEVENTO**, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, con una delle seguenti modalità:
 - a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento;
 - b) consegna a mano;
 - c) mediante un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **dst@cert.unisannio.it**, con il seguente oggetto: **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE N. 1 (UNO) ASSEGNO DI RICERCA – CODICE AR_09_2019 – "PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE - (INBIOMED)" - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/18 - GENETICA. RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. PASQUALE VITO**, fermo restando che:
 - per l'invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente "PDF";
 - nel caso di invio mediante Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal relativo gestore;

¹ Per la proroga della durata complessiva dei rapporti instaurati, si consideri quanto disposto dall' art. 6, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 [«La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni»].



- nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura oggetto del presente bando, la modalità di cui alla presente lettera, non ha necessità di verificare la ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo;
 - la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a **30 "megabite"**;
 - qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con una prima "e-mail", la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive "e-mail", entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.
2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 non farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante il plico, ma farà fede esclusivamente il timbro del Dipartimento ricevente la domanda. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
3. Sull'involucro del plico devono risultare le seguenti indicazioni:
- a) le generalità del candidato;
 - b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
 - c) la dicitura di seguito indicata: **N. 1 (UNO) ASSEGNO DI RICERCA – CODICE AR_09_2019 – PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE - (INBIOMED)" - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/18 - GENETICA. RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. PASQUALE VITO.**
4. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana secondo il modulo allegato **[Modello A]**, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, sia ordinaria che certificata;
 - b) il diploma di dottore di ricerca posseduto, il titolo della tesi, il nome del coordinatore nonché la data di conseguimento del diploma medesimo e l'Università sede amministrativa del corso di dottorato. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario ai fini del conferimento dell'assegno di ricerca.
 - c) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004) posseduto, la votazione riportata, il titolo della tesi, il nome del relatore, nonché la data e l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso un'Università straniera *oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente*, richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti (copia del titolo accademico accompagnato da copia della traduzione legalizzata e munito della dichiarazione di valore, nonché certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, accompagnato anch'esso da copia della traduzione legalizzata) utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione (i documenti dovranno essere presentati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2);
 - d) l'/gli eventuale/i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
- I titoli suscettibili di valutazione [a] svolgimento di attività di ricerca, debitamente documentata, presso soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, con incarichi, contratti o borse di studio; b) conseguimento di diplomi di specializzazione, sia nel territorio nazionale che all'estero; c) partecipazione a corsi di perfezionamento post-lauream, sia nel territorio nazionale che all'estero; d) pubblicazioni scientifiche nell'ambito di interesse dell'attività di ricerca.; e) ulteriori titoli ex art. 5, comma 5, lett. d, del bando];
- e) le generalità del docente responsabile della ricerca;
 - f) il settore scientifico-disciplinare nel cui ambito si svolgerà la ricerca;
 - g) di non essere dipendente di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero di collocarsi in aspettativa senza assegni in caso di conferimento dell'assegno di ricerca, se dipendente di ruolo in servizio presso un'Amministrazione pubblica;
 - h) di non essere personale di ruolo presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
 - i) di non usufruire, contemporaneamente all'assegno di cui intende beneficiare, di alcuna borsa di studio, a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca cui intende collaborare;
 - j) di non trovarsi in una situazione di incompatibilità derivante dalla partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, che



comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.²

- k) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o un ricercatore universitario che afferisce al Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST, con il Rettore, con il Direttore Generale ovvero con un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Sannio;
 - l) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle situazioni di divieto ovvero di incompatibilità di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30/12/2010.
 - m) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso contrario, debbono essere indicate tutte le sentenze di condanna riportate, anche se sia stato concesso il beneficio della non menzione, e gli eventuali procedimenti pendenti a proprio carico);
 - n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione importanti la violazione delle situazioni di divieto ovvero di incompatibilità di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30/12/2010, nonché della residenza o del recapito;
 - o) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.
5. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
- a. il proprio curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto con espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e sotto pena delle sanzioni penali previste per l'ipotesi del mendacio, volta a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti ivi riportati. L'eventuale pregressa esperienza per attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero dovrà essere dichiarata nel curriculum nelle forme della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - b. l'elenco delle pubblicazioni, con precisa e specifica indicazione di tutti gli autori, su riviste scientifiche internazionali nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandito l'assegno;
 - c. le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
 - d. ogni altro titolo ritenuto idoneo a comprovare la sua qualificazione professionale, la sua produzione scientifica, nonché la sua attitudine alla ricerca.
 - e. fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

6. Tutti i titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in carta semplice dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ad esclusione dei titoli di cui al punto c) del precedente comma 5, che dovranno essere necessariamente allegati in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, all'uopo utilizzando il **[Modello B]**, che deve essere allegato al titolo medesimo. La sottoscrizione della dichiarazione può avvenire davanti al dipendente addetto; nel caso in cui ciò non avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

7. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altre procedure concorsuali indette dall'Università degli Studi del Sannio.

8. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, dell'esatta denominazione della procedura selettiva cui si intende partecipare, nonché quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

9. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza ovvero del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6 **Valutazione delle attività di ricerca**

1. L'attività di ricerca deve essere svolta presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio.
2. Il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è soggetto, con cadenza semestrale, a valutazione e dovrà redigere, a tal fine, una dettagliata relazione scritta sulle attività di ricerca svolte, da sottoporre all'esame del Responsabile Scientifico, che provvederà ad approvarle, esprimendo, nel contempo, il proprio motivato giudizio.
3. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento i risultati conclusivi delle attività svolte in un apposito seminario o con altre forme definite dal Responsabile Scientifico.
4. I risultati delle attività di ricerca svolte dal titolare dell'assegno dovranno essere riportati nella relazione annuale sulle attività di ricerca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST dell'Università degli Studi del Sannio.

² Tale condizione dovrà permanere per tutto il periodo di durata del contratto.



Articolo 7

Divieto di cumulo ed incompatibilità

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a corsi di dottorato di ricerca con borsa o a corsi di specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. Non è ammesso il cumulo tra più assegni per lo svolgimento di attività di ricerca o dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere, utili, a giudizio del Responsabile Scientifico, ad integrare, con soggiorni all'estero, le attività di ricerca.
3. L'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al programma sopra riportato non dà luogo a diritti per l'accesso ai ruoli del personale universitario.
4. Il titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e a condizione che:
 - a) l'attività di lavoro autonomo non determini un conflitto di interessi con l'attività di ricerca;
 - b) l'attività di lavoro autonomo sia dichiarata dal Responsabile Scientifico compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
 - c) l'attività di lavoro autonomo non rechi all'Ateneo una qualsiasi forma di pregiudizio.
5. La titolarità dell'assegno per collaborazione ad attività di ricerca è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato.

Art. 8

Commissione giudicatrice

1. La Commissione Esaminatrice sarà nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e sarà composta da tre docenti e/o ricercatori, dei quali:
 - a) uno è il Responsabile Scientifico del programma di ricerca;
 - b) gli altri due componenti debbono essere inquadrati nel settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce l'assegno o in un settore scientifico-disciplinare ad esso affine.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
3. In caso di assenza o di indisponibilità, il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie sarà sostituito da una unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrata nella Categoria D, Area Amministrativa Gestionale, designata dal Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio, su proposta del Direttore del Dipartimento.
4. Ai componenti della Commissione giudicatrice non è dovuto alcun compenso.

Art. 9

Procedura di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati integrata da un colloquio.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti di cui cinquanta sono riservati ai titoli e cinquanta sono riservati al colloquio.
3. I cinquanta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti criteri:
 - **svolgimento di attività di ricerca, debitamente documentata, presso soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, con incarichi, contratti o borse di studio: fino a punti 20;** [*Tali attività saranno valutate con riguardo alla loro idoneità a comprovare specifica qualificazione professionale e di ricerca coerenti con le attività da svolgere in esecuzione del programma di ricerca sopra delineato*]
 - **pubblicazioni scientifiche nell'ambito di interesse dell'attività di ricerca: fino a punti 20;** [*Sarà valutata la congruenza della produzione scientifica con le tematiche di ricerca indicate dal bando. La commissione stabilirà di considerare le pubblicazioni in collaborazione come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori in modo da poter apprezzare e valutare quello dato dal candidato. A tal fine, si farà riferimento a criteri oggettivi che sono principalmente:*
 - *la conoscenza, per ovvia contiguità scientifica, dell'attività e dell'articolazione dei gruppi di ricerca cui partecipava il candidato, basata sul complesso dei lavori, sulle relazioni a congressi, sui seminari e sulle relazioni e discussioni scientifiche;*
 - *eventuali dichiarazioni allegate dal candidato, rilasciate dagli altri coautori ed atte a precisare il contributo del candidato*]
 - **ulteriori titoli ex art. 5, comma 5, lett. d, del bando: fino a punti 10.** [*Sarà valutato ogni altro titolo, anche tenuto conto di quanto dichiarato nel curriculum scientifico-professionale presentato, idoneo a comprovare la qualificazione professionale del candidato, la sua produzione scientifica nonché la sua attitudine alla ricerca in coerenza con l'oggetto dedotto nel programma di ricerca. Per tali titoli, al fine di*



mettere la commissione esaminatrice nella condizione di esprimere la più corretta e puntuale valutazione, gli stessi devono essere allegati alla domanda di partecipazione secondo quanto disposto dall'art.5, comma 5, lett. d, del bando].

4. La valutazione dei titoli deve in ogni caso precedere l'inizio dei colloqui. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'Albo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.

5. Il colloquio si svolgerà in data 05.02.2020, ore 11:00, presso la sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, ubicata in Via De Sanctis snc – Benevento e sarà diretto ad accertare il possesso delle seguenti attitudini e capacità:

- **aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza dell'argomento;**
- **appropriatezza del linguaggio e uso di una terminologia adeguata;**
- **capacità espositive;**
- **collegamento fra contenuti;**
- **capacità di sintesi;**
- **chiarezza espositiva.**

In particolare, i cinquanta punti destinati al colloquio saranno ripartiti in ragione dei seguenti criteri:

- **discussione di materie e/o aree tematiche previste dal bando, max 20 punti;**
- **conoscenza delle principali metodiche sperimentali necessarie per il perseguimento dell'obiettivo della tematica della ricerca, max 15 punti;**
- **conoscenza della lingua inglese, max 15 punti.**

Per ciascuno dei criteri sopra citati, la votazione attribuita ai colloqui sarà la seguente:

- **saranno valutate con un moltiplicatore pari a 0,3 le prove essenzialmente fuori tema ma che contengono alcuni elementi positivi;**
- **saranno valutate con un moltiplicatore pari a 0,5 le prove carenti sotto il profilo della correttezza ed adeguatezza dell'esposizione e dei termini usati, pur presentando una certa capacità espositiva;**
- **saranno valutate con un moltiplicatore pari a 0,7 le prove che presentano un sufficiente inquadramento delle tematiche da affrontare, ma che complessivamente non dimostrano una conoscenza adeguatamente approfondita delle materie oggetto della prova;**
- **saranno valutate con un moltiplicatore pari a 1 le prove che denotano un buon sviluppo delle tematiche proposte oltre ad una buona percezione e inquadramento degli argomenti.**

6. Il presente bando costituisce convocazione ufficiale e non verranno spedite ulteriori comunicazioni a domicilio, pertanto tutti i candidati che abbiano fatto domanda entro i termini e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sono invitati a presentarsi nel giorno, ora e luogo fissati per la prova.

7. La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca.

8. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento, valido a norma di legge.

9. La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia alla selezione.

10. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura del Presidente della Commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede dell'esame l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.

11. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i sotto criteri di valutazione adottati, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Art. 10

Formazione della graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane.

2. Il Direttore della struttura, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva la graduatoria di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione.

3. La graduatoria dei vincitori è immediatamente efficace.

4. Nel caso di rinuncia dei vincitori, oppure di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di ricerca entro i termini, l'assegno è conferito al candidato che sia risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11

Pubblicità degli atti del procedimento concorsuale

Gli esiti delle valutazioni saranno resi noti mediante affissione all'Albo ed al sito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e all'Albo on Line dell'Ateneo.

Art. 12

Accettazione dell'assegno di ricerca



1. Il candidato risultato vincitore dovrà far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto il relativo invito, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca;
 - b) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - c) fotocopia del codice fiscale.
2. Il candidato risultato vincitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
 - a. la data di nascita, la residenza e la cittadinanza;
 - b. il diploma di laurea (corso di studio di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004) conseguito. Il vincitore in possesso di titolo accademico conseguito all'estero è tenuto ad allegare l'originale del titolo medesimo;
 - c. il diploma di dottorato conseguito, specificando se durante la frequenza del corso ha usufruito della borsa di studio e gli anni di fruizione;
 - d. di non essere contemporaneamente titolare di altro assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, né di altri contratti di collaborazione ad attività di ricerca;
 - e. di non cumulare l'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno;
 - f. di non essere titolare di contratti di docenza universitaria né di aver incarichi di docenza continuativa nelle scuole;
 - g. di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attività lavorativa occasionale, a richiedere l'autorizzazione preventiva del docente responsabile della ricerca e del Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca;
 - h. di non essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari, con contestuale impegno a mantenere tale situazione per tutta la durata del contratto;
 - i. di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Senato Accademico dell'Ateneo.
 - j. di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione di cui al comma 4, art. 2 del presente bando e, se dipendente, di essere utilmente collocato in aspettativa senza assegni per tutto il periodo della durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca.
3. Il vincitore della procedura di selezione, che non manifesti la volontà di accettare l'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca entro il termine indicato dal comma 1, decade dal diritto al conferimento dell'assegno di ricerca.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13

Conferimento dell'assegno di ricerca

1. L'assegno di cui al presente bando saranno conferiti mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra il Direttore del Dipartimento ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale della procedura di selezione.
2. La stipula del contratto avverrà entro 15 giorni, che decorrono dal giorno successivo alla registrazione nel Protocollo Informatico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie della dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati, decade dal diritto a fruire dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca colui che, entro il termine fissato per la stipula del relativo contratto, non lo sottoscrive.
4. Sia nella ipotesi contemplata nel comma 3 che nel caso di rinuncia all'assegno da parte del soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale, si procederà allo scorrimento della stessa.
5. La graduatoria è valida per la durata massima di 6 mesi, che decorre dalla data della sua approvazione.
6. Nel contratto deve essere analiticamente specificato il programma delle attività di ricerca che il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere, nonché il numero e la cadenza delle verifiche periodiche previste dall'articolo 8 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011, così come specificato nell'art. 6 del presente bando.
7. Il Responsabile Scientifico può richiedere la proroga o il rinnovo dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011.



8. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16-4-2013 n. 62, contenente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, n. 129, con la stipula del contratto l'assegnista si impegna, altresì, ad osservare gli obblighi di condotta contenuti nel citato Regolamento, reperibile al seguente indirizzo https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/Codice_comportamento_dip_publici.pdf e nel "Codice di comportamento Università degli Studi del Sannio", reperibile al seguente ulteriore indirizzo: <https://www.unisannio.it/sites/default/files/sito/ateneo/amministrazione/documenti/it/codice%20di%20comportamento%20universita%C3%A0%20degli%20studi%20del%20Sannio.pdf>

Art. 14 **Mobilità degli assegnisti**

Su proposta del docente responsabile, il Direttore del Dipartimento può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a convegni scientifici.

Art. 15 **Copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca**

I vincitori di assegni di ricerca sono assicurati contro il rischio di infortunio nei termini ed alle condizioni previsti dalla polizza all'uopo stipulata dall'Università degli Studi del Sannio.

Art. 16 **Attività didattica del titolare dell'assegno di ricerca**

1. Ai titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca possono essere affidati, con il loro consenso e senza che da ciò derivino, in loro favore, diritti di alcun genere, compiti di didattica integrativa, limitatamente a temi attinenti alle ricerche in corso e previo parere favorevole degli organi competenti.
2. L'attività didattica dell'assegnista non deve interferire con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 17 **Interruzioni**

1. L'attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
2. L'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.
3. Durante il periodo di interruzione dell'attività di ricerca viene sospesa l'erogazione del relativo assegno.

Art. 18 **Revoca dell'assegno e recesso**

1. Nel caso in cui il titolare dell'assegno, dopo aver iniziato le attività di ricerca, non le prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per la intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute negligenze e/o inadempimenti, ovvero venga espresso nei suoi confronti un giudizio negativo, il Responsabile Scientifico è tenuto a proporre la revoca dell'assegno, che dovrà essere deliberata dal Consiglio del Dipartimento, con conseguente risoluzione di diritto del contratto.
2. Il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ha facoltà di recedere dal contratto dandone preavviso scritto almeno venti giorni prima al Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST.

Art. 19 **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST dell'Università degli Studi del Sannio e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, anche tenuto conto del proprio REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101, emanato con Decreto Rettorale del 23 settembre 2019 n. 871.
2. I candidati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

Dipartimento di Scienze e Tecnologie



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 20

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo attinente alla presente procedura selettiva è il dott. Dario Cusano, Segretario Amministrativo del **Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST**, con Ufficio in via Calandra n. 4 - tel. 0824 305144 - Fax. 0824 305142, **e-mail: cusano@unisannio.it**.

Art. 21

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011.

Benevento, 02.12.2019

*F. to Il Direttore
(Prof.ssa Maria Moreno)*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

Dipartimento di Scienze e Tecnologie



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



[Modello A] - Fac-simile della domanda di partecipazione

Al Direttore del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie - DST
dell'Università degli Studi del Sannio
Via Calandra n. 4
82100 BENEVENTO

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita da codesto Dipartimento, per il conferimento di n. 1 assegno per la partecipazione alla seguente attività di ricerca: **"PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE - (INBIOMED)" - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/18 - GENETICA. RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. PASQUALE VITO. CODICE AR_09_2019 - (CUP F26C18000160005).**

A tal fine, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di mendacio:

- 1) di essere nato/a a in data
- 2) di essere cittadino/a
- 3) di aver avuto assegnato il seguente codice fiscale:
- 4) di essere residente in, Comune di (Provincia di) CAP Telefono, Fax e-mail, pec:
- 5) di eleggere domicilio ai fini del recapito delle comunicazione relative alla presente procedura selettiva in, Comune di (Provincia di) CAP Telefono, Fax email/pec
- 6) di essere in possesso, ai fini della partecipazione alla procedura, del diploma di dottore di ricerca in,
 - a. Titolo della tesi:
 - b. Nome del coordinatore:
 - c. Data di conseguimento:
 - d. Università sede amministrativa del corso di dottorato:
- 7) di essere in possesso del seguente diploma di laurea previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999:, conseguito in data presso con la votazione di Titolo della tesi:, Relatore

di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004):, conseguito in data presso con la votazione di Titolo della tesi:, Relatore

(nel caso di titolo accademico conseguito presso una Università straniera)

di essere in possesso del seguente titolo accademico straniero : conseguito in data presso con la votazione di *(ove previsto)* Titolo della tesi: *(ove previsto)*, Relatore *(ove previsto)* dichiarato equipollente con provvedimento del [nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti (copia del titolo accademico accompagnato da copia della traduzione legalizzata e munito della dichiarazione di valore, nonché certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, accompagnato anch'esso da copia della traduzione legalizzata) utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione (i documenti dovranno essere presentati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del bando)];

- 8) di essere stato/a titolare del/i seguente/i assegno/i di ricerca:
- 9) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli [si rinvia all'art. 9 del bando]: *(deppennare nell'ipotesi che non ricorra);*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

Dipartimento di Scienze e Tecnologie



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



- 10) di non essere dipendente di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero di collocarsi in aspettativa senza assegni in caso di vincita del concorso per il conferimento di uno dei suddetti assegni di ricerca, se dipendente di ruolo in servizio presso un'Amministrazione pubblica;
- 11) di non essere personale di ruolo presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- 12) di non usufruire, contemporaneamente all'assegno di cui intende beneficiare, di alcuna borsa di studio, a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca cui intende collaborare;
- 13) di non trovarsi in una situazione di incompatibilità derivante dalla partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari;³
- 14) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o un ricercatore universitario che afferisce al Dipartimento di Scienze e tecnologie – DST, con il Rettore, con il Direttore Generale ovvero con un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Sannio;
- 15) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle situazioni di divieto ovvero di incompatibilità di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30/12/2010.
- 16) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso contrario, debbono essere indicate tutte le sentenze di condanna riportate, anche se sia stato concesso il beneficio della non menzione, e gli eventuali procedimenti pendenti a proprio carico);
- 17) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione importanti la violazione delle situazioni di divieto ovvero di incompatibilità di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30/12/2010, nonché della residenza o del recapito;
- 18) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.

La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda, ai fini della prevista valutazione, i seguenti titoli:

- a) curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto con espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto pena di sanzione penale per l'ipotesi del mendacio, volta a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti ivi riportati;
- b) l'elenco delle pubblicazioni comprensivo di tutti gli autori;
- c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
- d) *(ogni altro titolo ritenuto idoneo a comprovare la sua qualificazione professionale, la sua produzione scientifica, nonché la sua attitudine alla ricerca)*

La/Il sottoscritta/o allega, altresì, copia del proprio documento di identità in corso di validità.

La/Il sottoscritta/o è informata/o che i dati personali forniti con la presente richiesta sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Luogo e data _____

Firma _____

³ Tale condizione dovrà permanere per tutto il periodo di durata del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

Dipartimento di Scienze e Tecnologie



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



[Modello B]

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R 28/12/2000, n. 445)**

Al Direttore del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie - DST
dell'Università degli Studi del Sannio
Via Calandra n. 4
82100 BENEVENTO

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SEGUENTE ATTIVITÀ DI RICERCA "PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE - (INBIOMED)" - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/18 - GENETICA. RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. PASQUALE VITO. CODICE AR_09_2019 - (CUP F26C18000160005).

Io sottoscritt..... nat__ a
il e residente a in Via
.....n. C.A.P.TEL

In riferimento alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indicata in oggetto, valendomi delle disposizioni di cui all'art.47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite negli art.483, 495, e 496 del codice penale per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni

DICHIARO

- che le fotocopie delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione e di seguito elencate sono conformi agli originali:**

Elenco della documentazione allegata in fotocopia:

-;
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Luogo e data

*Il dichiarante**

(firma leggibile)

* Nel caso di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora la dichiarazione non sia sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento (art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)